



Giuseppe Mazzafero
Vescovo di Cerreto Sannita - Teleso - Sant'Agata de' Goti

Premesso che, a norma del can. 537 e delle *Costituzioni sinodali*,
il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici
deve essere costituito obbligatoriamente in ogni parrocchia
(cf. *Costituzioni sinodali*, 460)

Prot. 54/2023

**COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
PER LA DIOCESI DI CERRETO SANNITA-TELESE-SANT'AGATA DE' GOTI**

VISTI i canoni 29, 537 e 1276 del Codice di Diritto Canonico;
IN ATTUAZIONE del can. 537 del Codice di Diritto Canonico, circa l'obbligatorietà di costituire
in ogni parrocchia il Consiglio per gli affari economici;
VALUTATE le indicazioni contenute nella Istruzione in materia amministrativa emanata dalla
Conferenza Episcopale Italiana in data 1 settembre 2005, in particolare i numeri 105-106, relativi a
questo specifico Organismo di partecipazione;
CONSIDERATA l'opportunità di una rivisitazione della normativa diocesana vigente, anche alla
luce di successivi interventi in materia amministrativa compiuti negli scorsi anni;
UDITO il parere del Consiglio Presbiterale;
AVVALENDOMI delle mie Facoltà Ordinarie,

con il presente Decreto Approvo e Promulgo
ad triennium
lo Statuto del Consiglio Parrocchiale
per gli Affari Economici,

allegato al presente Decreto, disponendone l'obbligatorietà in tutte e singole le Parrocchie della
Diocesi di Cerreto Sannita-Teleso-Sant'Agata de' Goti, revocato ogni uso contrario.
I nuovi Consigli Pastoral Parrocchiali per gli affari economici siano costituiti entro aprile 2024 e
siano presentati alla comunità parrocchiale durante una celebrazione eucaristica domenicale.

Dalla Sede Episcopale, in Cerreto Sannita, 13 dicembre 2023.

Sac. Domenico De Santis
Sac. Domenico De Santis
Cancelliere



Giuseppe Mazzafero
Giuseppe Mazzafero
Vescovo

Parrocchia _____

STATUTO CONSIGLIO PARROCCHIALE AFFARI ECONOMICI

Art.1 – *Natura*

Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici
(CPAE) della parrocchia
di.....

.....,
Località (Provincia)

costituito dal parroco in attuazione del can. 537 del Codice di Diritto Canonico, è l'organo di collaborazione dei fedeli con il Parroco nella gestione amministrativa della Parrocchia.

Art.2 – *Fini*

Il CPAE ha i seguenti scopi:

- a) coadiuvare il parroco nel predisporre il bilancio preventivo della parrocchia, elencando le voci di

- spesa prevedibili per i vari settori di attività e individuando i relativi mezzi di copertura;
- b) approvare alla fine di ciascun esercizio, previo esame dei libri contabili e della relativa documentazione, il rendiconto consuntivo;
 - c) esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione;
 - d) collaborare con il parroco nella cura dell'aggiornamento annuale dello stato patrimoniale della parrocchia, il deposito dei relativi atti e documenti presso la Curia Diocesana (can. 1284 §2, 9° CIC) e l'ordinata archiviazione delle copie negli uffici parrocchiali.

Art.3 – *Composizione*

Il CPAE è composto dal parroco, che di diritto ne è il presidente, dai parroci *in solidum*, dai vicari parrocchiali eventuali e da almeno tre fedeli nominati dal parroco, sentito il parere del Consiglio Pastorale o, in sua mancanza, di persone mature e prudenti.

I consiglieri devono essere eminenti per integrità morale, attivamente inseriti nella vita parrocchiale, capaci di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale e possibilmente esperti in diritto o in economia. I loro nominativi devono essere comunicati alla Curia Diocesana almeno quindici giorni prima del loro insediamento.

I membri del CPAE durano in carica tre anni ed il loro mandato può essere rinnovato.

Il parroco sceglierà tra i consiglieri il segretario, che è tenuto a redigere e custodire i verbali nell'archivio parrocchiale.

Art.4 – Incompatibilità

Non possono essere nominati membri del CPAE i congiunti del Parroco fino al quarto grado di consanguineità o di affinità e quanti hanno in essere rapporti economici con la Parrocchia.

Art.5 – Presidente del CPAE

Spetta al Presidente:

- a) la convocazione e la presidenza del CPAE;
- b) la fissazione dell'ordine del giorno di ciascuna riunione;
- c) la presidenza delle riunioni.

Art.6 – Responsabilità del Consiglio

Il CPAE ha funzione consultiva, non deliberativa. In esso tuttavia si esprime la collaborazione responsabile dei fedeli, nello spirito sinodale, nella gestione amministrativa della Parrocchia in conformità al can. 212 §3 CIC.

Il parroco ne ricercherà e ne ascolterà attentamente il parere, non se ne discosterà se non per gravi motivi - i quali vanno verbalizzati e discussi con l'Ordinario del luogo -, e ne userà ordinariamente come valido strumento per l'amministrazione di tutti i beni parrocchiali a norma dal can. 532 CIC.

Art.7 – Riunioni del Consiglio

Il CPAE si riunisce almeno una volta al trimestre (oppure una volta al quadrimestre), nonché ogni volta che il Parroco lo ritenga opportuno, o che ne sia fatta a quest'ultimo richiesta da almeno due membri del Consiglio. Alle riunioni del CPAE potranno partecipare, ove necessario, su invito del presidente, anche altre persone in qualità di esperti. Ogni consigliere ha facoltà di far mettere a verbale tutte le osservazioni che ritiene opportuno fare.

Art.8 – Vacanze dei seggi nel Consiglio

Nei casi di morte, di dimissioni, di revoca o di permanente invalidità di uno o più membri del CPAE, il parroco provvede, entro quindici giorni, a nominare i sostituti. I consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso e possono essere confermati alla successiva scadenza.

Art.9 – *Esercizio*

L'esercizio finanziario della parrocchia va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio, e comunque entro il 31 marzo successivo, il bilancio consuntivo, debitamente firmato dai membri del Consiglio, sarà sottoposto dal parroco al Vescovo diocesano.

Art.10 – *Informazioni alla comunità parrocchiale*

Il CPAE presenta entro il 31 marzo di ogni anno al Consiglio Pastorale Parrocchiale e alla comunità parrocchiale il rendiconto sulla utilizzazione delle offerte ricevute dai fedeli (can. 1287 CIC), indicando anche le opportune iniziative per l'incremento delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività pastorali e per il sostentamento del clero parrocchiale.

Art.11 – *Validità delle sedute e verbalizzazione*

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. I verbali del consiglio, redatti su appositi registri, devono portare la sottoscrizione del parroco e del segretario del Consiglio stesso e devono essere approvati nella seduta successiva.

I registri vanno tassativamente custoditi nell'archivio parrocchiale.

Art.12 – Rinvio a norme generali

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento si applicheranno le norme del diritto canonico.